

Marco **Fratini** Lucrezia **Fiandaca**

Manuale *Sistematico*
di **Diritto**
Penale
parte speciale

Analisi ragionata e metodologica
di tutti i singoli reati

edizione
2023-2024

 NeldirittoEditore

CAPITOLO I

Falsità in valori pubblici

1. Il falso nummario

Il capo I del titolo VII si apre con le fattispecie di falsità ricadenti su monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e biglietti di pubbliche imprese di trasporto.

Il primo gruppo di reati di falso è quello che viene comunemente identificato come falso nummario.

1.1. Il bene giuridico tutelato

Il bene giuridico tutelato dall'art. 453 c.p. è la fede pubblica, intesa come interesse generale alla certezza e affidabilità del traffico monetario. Altri autori, considerando plurioffensivi i reati di falso nummario, attribuiscono rilevanza anche agli interessi finanziari e patrimoniali degli enti autorizzati all'emissione delle monete, nonché dei privati danneggiati dalla falsità. La giurisprudenza parla di reato di pericolo plurioffensivo, in quanto la norma incriminatrice tutela l'interesse patrimoniale dell'istituto di emissione (che può essere leso dalla creazione di banconote dal valore monetario fittizio) e quello dei privati (che possono essere danneggiati dall'uso delle monete), nonché la fede pubblica, cioè la fiducia che la collettività ripone nella legalità della circolazione monetaria. Il falso nummario è un reato di pericolo.

1.2. L'oggetto materiale

L'attività delittuosa ha per oggetto la moneta metallica nazionale o straniera avente corso legale, vale a dire la moneta cui sia stata riconosciuta, da parte della competente autorità statale. Quanto alle banconote e alle carte di pubblico credito, l'art. 458 ne dispone la parificazione "agli effetti della legge penale" alle monete. La contraffazione degli assegni circolari emessi dalle banche non costituisce reato di falso nummario, trattandosi invece di falso materiale in titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore, equiparati agli effetti della pena, a norma dell'art. 491, agli atti pubblici.

Il corso legale costituisce un elemento normativo della fattispecie che esprime una qualifica da attribuirsi sulla base delle norme che individuano le monete e le banconote utilizzabili come titoli di pagamento. Tuttavia, le norme così richiamate non integrano la norma incriminatrice in quanto non contribuiscono ad esprimere la scelta politico-criminale racchiusa nella figura astratta del reato: pertanto chi abbia contraffatto banconote che avevano corso legale al momento della contraffazione dovrà essere condannato ex art. 453 anche se quelle banconote abbiano successivamente perduto corso legale, trattandosi di ipotesi estranea alla previsione dell'art. 2, comma 2, c.p.

1.3. La condotta

L'art. 453 descrive una serie di condotte idonee a integrare il reato.

1.3.1. La contraffazione

La contraffazione consiste nella fabbricazione di monete a imitazione di quelle emesse dallo Stato o dagli enti autorizzati. La contraffazione di banconote di specie diversa, ciascuna delle quali presuppone l'adozione di autonomi procedimenti, configura azioni distinte e quindi pluralità di reati.

1.3.2. L'alterazione

L'alterazione prevista dall'art. 453 consiste in una condotta che cade sulla moneta genuina avente corso legale e ne comporta una modifica tale da attribuire alla stessa un valore nominale superiore. Se la moneta è genuina, ma ha cessato di avere valore legale, l'alterazione assume il carattere della contraffazione.

Quanto al grado di imitazione si richiede che il falso sia tale da indurre in errore sulla genuinità della moneta un numero indeterminato di persone; quando, invece, la falsità sia immediatamente riconoscibile si è in presenza di un falso grossolano non punibile. La giurisprudenza in tema di falso grossolano è di fatto improntata ad estremo rigore, essendo generalmente richiesta una grossolanità talmente evidente da far venire meno la stessa possibilità e non soltanto la probabilità dell'inganno.

1.3.3. L'introduzione

L'introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete altrove contraffatte o alterate. Non si richiede che la moneta giunga nel possesso del destinatario; se il fatto viene accertato alla barriera doganale, sussiste il solo tentativo.

1.3.4. La detenzione

La detenzione consiste nella disponibilità di fatto, anche momentanea, a qualsiasi titolo, della moneta contraffatta o alterata ed è configurabile solo se vi sia l'intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte ricevute in malafede.

1.3.5. La spendita e la messa in circolazione

Spendita e messa in circolazione consistono nel far uso della moneta come mezzo di pagamento, ovvero nel farla uscire a qualsiasi titolo (anche gratuito) dalla propria sfera di custodia: la spendita implica che colui cui la moneta viene consegnata la ritenga

genuina e che la stessa venga data in pagamento, altrimenti si ha immissione in circolazione.

In rapporto alla spendita o messa in circolazione, la detenzione assume valore di autonoma consumazione del reato qualora non sia ad esse contestuale, nel senso di una precedente detenzione per un tempo apprezzabile; in tal caso spendita e messa in circolazione risultano assorbite nella detenzione, trattandosi di post-factum non punibile. Tutte le ipotesi previste dall'art. 453 n. 3 (introduzione, detenzione e uso) devono realizzarsi di concerto con l'autore della falsificazione ovvero con un suo intermediario.

1.3.6. L'acquisto e la ricezione

L'acquisto consiste nella compravendita di monete falsificate; non è necessario, pertanto, che l'agente entri anche in possesso delle stesse. La ricezione consiste nel rendersi destinatari di monete false tramite un trasferimento diverso dalla compravendita.

Per il n. 4 dell'art. 453 è necessario che il soggetto abbia acquistato o ricevuto dall'autore della falsificazione ovvero da un suo intermediario e che sussista il fine di mettere in circolazione le monete falsificate. Sebbene non espressamente menzionato, il requisito del previo concerto deve ritenersi implicitamente richiesto anche per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 453 n. 4.

1.4. I rapporti tra le diverse ipotesi di falso nummario

Le diverse ipotesi di falso nummario rappresentano distinte e susseguenti forme di aggressione nei confronti del medesimo bene: ciascuna rappresenta un momento di un'attività progressiva che muove da quella preparatoria e si conclude nell'uso della moneta falsificata.

Anche secondo la giurisprudenza l'art. 453 ha natura giuridica di norma incriminatrice a fattispecie plurime, articolandosi nelle condotte tipiche alternative dell'introduzione nel territorio dello Stato, dell'acquisto, della detenzione e della messa in circolazione delle banconote contraffatte, con la conseguenza che, laddove un fatto concreto integri più condotte tipiche e queste ultime vengano realizzate senza apprezzabile soluzione di continuità sul medesimo oggetto materiale, le stesse perdono la loro individualità e rimangono assorbite nella più grave di esse.

Trattandosi pertanto di reato progressivo o progressione criminosa non può aversi concorso materiale di reati qualora l'attività delittuosa cada sul medesimo oggetto (salvo che, per essersi verificata una soluzione di continuità nell'*iter criminis*, venga meno il legame di una stessa spinta psicologica). Quando, invece, si tratti di distinte condotte illecite relative ad oggetti diversi, il concorso materiale è configurabile.

1.5. Il concerto

Il concerto – necessariamente successivo alla falsificazione, altrimenti si verserebbe in una vera e propria forma di concorso morale – viene equiparato in dottrina ad un

concorso di persone sopravvenuto alla falsificazione: per concerto si intende, infatti, il necessario collegamento psichico perché possa realizzarsi una fattispecie di concorso ad esecuzione frazionata, in cui un soggetto pone precedentemente in essere la contraffazione materiale, e l'altro l'utilizzazione del prodotto falsificato.

In giurisprudenza il concerto viene inteso come rapporto qualsiasi, anche mediato attraverso uno o più intermediari, tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della falsificazione, senza che sia necessaria l'esistenza di una specifica organizzazione criminale.

L'esistenza del previo concerto vale a differenziare l'ipotesi punita dall'art. 453 n. 3 da quella meno grave prevista dall'art. 455: solo nel primo caso si richiede un consapevole rapporto tra falsificatore e spenditore, mentre, in difetto di tale rapporto, l'acquisto anche di ingente quantitativo di monete falsificate da parte di chi si avvalga di una organizzazione, con scienza della falsità delle stesse al momento del ricevimento, integra la fattispecie prevista dall'art. 455, che si sostanzia in una vera e propria forma di ricettazione.

1.6. L'elemento soggettivo

Il *dolo* richiesto per la punibilità delle fattispecie previste dai primi tre numeri dell'art. 453 è generico. È invece richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di mettere in circolazione le monete falsificate, nell'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 453. In particolare, con riferimento alle ipotesi di detenzione e spaccio di monete falsificate, i reati di cui agli artt. 453 e 455 si distinguono da quello previsto dall'art. 457 in quanto nei primi la consapevolezza della falsità deve sussistere nell'agente all'atto della ricezione della moneta falsa, mentre nell'ultimo tale consapevolezza è successiva a tale ricezione.

1.7. La consumazione e il tentativo

La consumazione coincide con la contraffazione, ovvero con l'alterazione, anche di una sola moneta, senza che occorra che se ne faccia uso. Il reato si consuma al momento dell'acquisto o del ricevimento, mentre spendita e messa in circolazione presuppongono che un terzo abbia accettato la moneta falsificata.

Il tentativo è generalmente ammesso per tutte le ipotesi previste dall'art. 453, ad eccezione dei casi di spendita, in quanto il delitto, in questo caso, sarebbe già consumato con la detenzione, necessariamente precedente la spendita.

1.8. I rapporti con altre figure di reato

Quanto ai rapporti tra il tentativo di contraffazione e i delitti di cui agli artt. 460 e 461, che contemplano in via autonoma attività preparatorie rispetto alla contraffazione, si ritiene che, qualora si tratti di contraffazione della carta filigranata, di acquisto, detenzione o alienazione di carta filigranata, ovvero di fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla

contraffazione, il fatto costituisce delitto a sé stante, punibile a norma degli artt. 460 o 461. Se però interviene un effettivo impiego della carta filigranata contraffatta ovvero delle filigrane e di altri strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione, rivelando tale condotta il carattere della univocità, si realizza un'ipotesi di tentata contraffazione nella quale rimangono assorbiti i delitti di cui agli artt. 460 e 461.

Nel caso di spendita di moneta falsa può aversi concorso con il delitto di truffa, senza alcun assorbimento dell'uno nell'altro, ben potendo la spendita di moneta falsa rientrare tra gli artifici di cui all'art. 640.

Non è configurabile un concorso della detenzione con il delitto di ricettazione: la fattispecie di cui all'art. 648 rimane assorbita in virtù del principio di specialità e non può essere assoggettata ad autonoma sanzione (neppure in applicazione della continuazione), non ricorrendo un'ipotesi di concorso formale di reati.

2. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

L'incriminazione riguarda le ipotesi di acquisto o detenzione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione, nonché la spendita o l'immissione in circolazione delle stesse senza concerto con falsificatori o intermediari. Il preventivo accordo criminoso è dunque escluso, ma il fatto presuppone un comportamento di malafede contestuale all'acquisto, alla detenzione, alla spendita o alla messa in circolazione.

Per l'applicazione dell'art. 455 è sufficiente che non sia provata l'esistenza del concerto, e non, invece, che sia provata l'assenza di un rapporto diretto con il falsificatore o con un intermediario; nel dubbio dovrà applicarsi la meno grave ipotesi prevista dall'art. 455.

La fattispecie prevista dall'art. 455 si sostanzia in una vera e propria forma di ricettazione.

Deve sussistere il dolo generico, consistente nella volontà cosciente di compiere il fatto e nella consapevolezza della falsità delle monete al momento della loro ricezione, nonché, nel caso di importazione, acquisto e detenzione, il dolo specifico consistente nel fine di mettere in circolazione dette monete.

È necessaria la consapevolezza della falsità delle banconote al momento della ricezione, avvenuta proprio con l'intendimento della successiva messa in circolazione delle stesse. Altrimenti, ove manchi l'intenzione del soggetto di mettere in circolazione le banconote false ricevute in malafede, il reato di detenzione di monete false non è configurabile. Non è peraltro necessaria una assoluta conoscenza della falsità nel momento in cui le monete sono ricevute, essendo sufficiente anche il dubbio per escludere quella buona fede nella ricezione che, nei congrui casi, trasferisce il fatto sotto il titolo meno grave dell'art. 457.

Se l'introduzione, l'acquisto e la detenzione senza concerto non fossero qualificate dal fine di mettere in circolazione la moneta, secondo parte della dottrina non potrebbe aversi falso nummario ma il diverso titolo di ricettazione o favoreggiamento reale, qualora vi fosse fine di profitto o di assicurare ad altri il prodotto della falsificazione.